



VERBALE N. 39 DELL'ADUNANZA DEL 17 NOVEMBRE 2022

All'adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Giuramenti Avvocati

- Sono presenti (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento". Durante la cerimonia solenne del giuramento vengono introdotti in aula gli Avvocati (omissis) per ricevere i doverosi ringraziamenti dal Consiglio per averlo rappresentato e difeso in giudizio.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce sulla scomparsa dell'Avv. Antonino Margani, già Giudice di Pace e stimato professionista iscritto all'Ordine capitolino da oltre 50 anni.

Il Consiglio si unisce al cordoglio della moglie Signora (omissis) e dei figli (omissis) porgendo le più sentite condoglianze.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla prematura e tragica scomparsa a soli 59 anni del Signor (omissis), padre della Dottoressa (omissis), deceduto lo scorso 11 novembre, mentre era in attesa della svolgimento da parte della figlia della seconda prova dell'esame di abilitazione nel Palazzo della Corte d'Appello penale di Roma in Via Mario Amato.

Purtroppo, nonostante il tentativo di intervento per evitare l'arresto cardiaco anche mediante i defibrillatori, non è stato possibile impedire l'evento.

L'avvenimento è così stato tragico che il Consiglio sente il dovere di stringersi a fianco all'aspirante Collega che in un giorno così importante ha perduto il papà.

Il Presidente Galletti propone di inviare la presente delibera con le condoglianze della famiglia forense romana alla Dottoressa (omissis) e di ringraziare di ringraziare l'Avv. (omissis) del Foro di Latina, Presidente della (omissis) Sottocommissione degli Esami di Avvocato dove la ragazza doveva essere esaminata ed il dipendente del Dipartimento romano di Croce Rossa di Via Ramazzini, Sig. (omissis), i quali hanno tentato comunque la rianimazione prima dell'arrivo del 118.

Il Consiglio partecipa commosso al cordoglio e dispone l'invio della presente delibera alla Dottoressa (omissis), all'Avv. (omissis) e al Signor (omissis).

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 9 novembre 2022 dall'Avvocatura dell'I.N.P.S., con la quale comunica l'avvio della selezione pubblica, per il reclutamento di praticanti Avvocati da avviare al tirocinio forense con la scadenza per la presentazione delle domande fissata alle ore 14.00 del 10 dicembre 2022.



Il Presidente Galletti, acquisito il parere favorevole in termini di proporzionalità dei requisiti dei Consiglieri Alesii e Lubrano, propone la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione tramite la prossima newsletter.

Il Consiglio approva come da proposta con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 10 novembre 2022 dall'Avv. (omissis), già Responsabile dell'Associazione "I filarmonici romani", che si occupa della diffusione della cultura musicale tramite l'organizzazione di concerti. Nello specifico, l'Associazione ha organizzato un evento presso la Chiesa di San Saturnino in Roma (Via Avigliana, 3) il 4 dicembre prossimo per il quale, l'Avv. (omissis), chiede al Consiglio un contributo per la parziale copertura delle spese. L'importo stimato sarebbe pari ad Euro (omissis) ovvero ad una somma minore utile ad organizzare al meglio l'evento.

Il Consigliere Celletti, pur apprezzando l'iniziativa, rileva che mancano i giustificativi della spesa a sostegno della richiesta.

Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio all'iniziativa e delega il Consigliere Cerè ad approfondire le possibilità di collaborazione per il buon esito con onere di riferire alla prossima adunanza.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) del Dott. (omissis) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 11 novembre 2022, con la quale si trasmette, per conto del Consigliere Segretario del C.N.F. Avv. Rosa Capria, la comunicazione del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, Ufficio II, Ordini Professionali e Albi, Dott. Giovanni Mimmo, di indizione delle elezioni per il rinnovo dei Componenti del Consiglio Nazionale Forense in scadenza al 31.12.2022.

Il Presidente Galletti comunica, quindi, che il Ministero della Giustizia ha chiesto di provvedere alla convocazione del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 34, co. 3, L. 247/2012, in modo da poter procedere alle elezioni nei quindici giorni precedenti la data di scadenza dell'attuale compagine del CNF, fissata al 31 dicembre 2022 (quindi dal 16 al 31 dicembre 2022); per ragioni di opportunità, il Ministero, ha consigliato di fissare la data della seduta consiliare a ridosso del 16 dicembre prossimo, al fine di concludere le operazioni conseguenti prima delle festività natalizie.

Ai sensi dell'art. 34, co. 3, L. 247/2012, ciascun Distretto di Corte di Appello elegge uno o due rappresentanti a seconda del numero degli iscritti negli Albi.

Per gli Ordini del Distretto della Corte di Appello di Roma, i rappresentanti da eleggere sono pari a due, in quanto gli iscritti agli Albi risultano oltre diecimila.

Relativamente all'elettorato passivo, l'art. 38 L. 247/2012, considera eleggibili i professionisti iscritti all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori i quali "non abbiano riportato nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento" e prevede l'incompatibilità della carica di Consigliere Nazionale con la carica di Componente del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio di amministrazione o del Comitato dei delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di membro di un Consiglio Distrettuale di Disciplina. A tal fine si prevede, in caso di mancata opzione per uno degli incarichi, entro trenta giorni dalla proclamazione, l'automatica decadenza dall'incarico assunto in precedenza.

Le elezioni si dovranno svolgere presso ciascun Consiglio dell'Ordine che provvede ad esprimere il voto (nella misura prevista dalla legge) per un solo candidato anche nei casi in cui il Distretto sarà rappresentato da due Consiglieri, confermando il sistema di voto ponderato.



Di conseguenza, nel caso di elezione di due rappresentanti, risulterà primo eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti e secondo eletto il candidato classificatosi secondo per numero di voti, dovendosi però garantire che i due rappresentanti appartengano a generi diversi e siano iscritti negli Albi tenuti da Consigli dell'Ordine diversi.

A parità di voti sarà eletto il candidato più anziano di iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Si procederà ad ulteriore votazione per l'elezione del secondo Consigliere se non sarà possibile assegnare il secondo seggio.

Il Ministero della Giustizia, infine, ha informato che i Consigli dell'Ordine dovranno verbalizzare accuratamente le operazioni elettorali, unitamente ai risultati delle votazioni conseguite da ciascun candidato ed indicare il numero esatto degli iscritti agli Albi alla data in cui avranno luogo le operazioni.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza per fissare la data delle elezioni dei Componenti del Consiglio Nazionale Forense, in modo da concordare con altri Consigli del Distretto la data di svolgimento delle operazioni di voto.

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 15 novembre 2022 dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Dott. Sergio Di Amato, (che si distribuisce) con la quale trasmette le linee guida per la fissazione dell'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione a seguito delle modifiche dettate dalla legge n. 130/2002 all'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 in tema di sospensione dell'atto impugnativo.

Il Presidente Galletti, stante l'importanza della nota, propone la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione tramite newsletter e social a cura del Dipartimento competente.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti comunica, in relazione ad ognuna delle Convenzioni sottoscritte con le SSPL delle Università, la necessità di indicare i nomi degli Avvocati che entreranno a far parte del Direttivo delle SSPL, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della Convenzione.

Il Consiglio delibera di indicare, oltre all'Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, gli Avvocati: Vice Presidente Mazzoni e Consigliere Tesoriere Graziani per far parte del nuovo Direttivo per la SSPL La Sapienza.

La delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti comunica, in relazione ad ognuna delle Convenzioni sottoscritte con le SSPL delle Università, la necessità di indicare i nomi degli Avvocati che entreranno a far parte del Direttivo delle SSPL, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della Convenzione.

Il Consiglio delibera di indicare gli Avvocati: Consigliere Nesta e Consigliere Mobrìci per parte del nuovo Direttivo per la SSPL di Tor Vergata.

La delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti comunica, in relazione ad ognuna delle Convenzioni sottoscritte con le SSPL delle Università, la necessità di indicare i nomi degli Avvocati che entreranno a far parte del Direttivo delle SSPL, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della Convenzione.

Il Consiglio delibera di indicare, gli Avvocati: Consigliere Cerè e Consigliere Voltaggio per far parte del nuovo Direttivo per la SSPL di Roma Tre.

La delibera è immediatamente esecutiva.



- Il Presidente Galletti comunica, in relazione ad ognuna delle Convenzioni sottoscritte con le SSPL delle Università, la necessità di indicare i nomi degli Avvocati che entreranno a far parte del Direttivo delle SSPL, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della Convenzione.

Il Consiglio delibera di indicare gli Avvocati: Consigliere Galeani e Consigliere Alesii per far parte del nuovo Direttivo per la SSPL dell'Università Europea.

La delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 3 novembre 2022 dalla Dott.ssa (omissis), avente ad oggetto la proposta per la fornitura del software "(omissis)", applicativo per l'interazione con il sistema telematico della Giustizia nell'ambito del Processo Civile Telematico, a beneficio degli Iscritti all'Ordine capitolino.

Il Presidente Galletti comunica che si è provveduto tempestivamente ad interpellare i componenti della Commissione Informatica per acquisire un parere preventivo (che si distribuisce), i quali, esaminate le caratteristiche del software, lo hanno qualificato come un programma diffuso, affidabile e costantemente aggiornato, ma, al contempo, ne hanno evidenziato alcune criticità: il software può essere utilizzato solo in locale e non in *cloud*; non dispone di un'interfaccia tramite App e si andrebbe ad innestare in una platea di Avvocati la cui stragrande maggioranza ha già adottato un proprio programma per gli adempimenti del PCT (e questo comporterebbe, laddove possibile, una procedura di migrazione dei dati).

Da ultimo, è stata rilevata l'opportunità di escluderne comunque il rinnovo automatico, in difetto della licenza al termine del periodo di efficacia della convenzione.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Tesoriere Graziani, ringrazia il Consigliere Tesoriere ed i Coordinatori della Commissione Informatica, Avvocati (omissis) e (omissis), delegando la Commissione medesima a fornire una relazione scritta di raffronto tra le prestazioni fornite dalla Società (omissis), attuale fornitore dell'Ordine ed a riferire successivamente.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla Convenzione Quadro (che si distribuisce) siglata il 23 maggio 2019, tra il Foro Italo e l'Ordine degli Avvocati di Roma avente ad oggetto attività di reciproca collaborazione tra gli Enti in materia di formazione, attività didattiche e sportive.

L'art. 9 della sopracitata Convenzione, della durata di quattro anni, prevede il rinnovo con accordo scritto concluso tra le Parti almeno sei mesi prima della scadenza (e quindi entro il 23 dicembre 2022).

Il Presidente Galletti, alla luce dei soddisfacenti risultati ottenuti dall'accordo e come da intese intercorse con l'Università, sottopone al Consiglio l'atto aggiuntivo della Convenzione Quadro (che si distribuisce) all'uopo predisposto dagli organi accademici, per il rinnovo per ulteriori quattro anni e la sostituzione dell'art. 9 (del precedente Accordo) con le seguenti previsioni: "La presente Convenzione Quadro ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data di sottoscrizione. La Convenzione Quadro è tacitamente rinnovata, a parità di condizioni, per ulteriori periodi di pari durata, salvo disdetta da esercitarsi sei mesi prima della scadenza. Le parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione Quadro, nonché da qualunque Accordo Attuativo, con un preavviso di sei mesi da comunicarsi all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o con Posta Elettronica Certificata".

Il Consiglio approva e delega il Presidente alla sottoscrizione.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta, pervenuta in data 15 novembre 2022 (che si distribuisce) dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Frosinone, avente ad oggetto la richiesta di logo e patrocinio morale per l'evento dal



titolo "Novità e criticità del Codice della crisi" che si terrà presso il Teatro Comunale di Fiuggi, sabato 17 dicembre 2022.

Il Consiglio delibera in conformità concedendo logo e patrocinio morale.

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Tesoriere Graziani ricordano che, per l'annuale tradizione natalizia, il Consiglio manifesta con un dono la propria gratitudine al personale dipendente dell'Ordine, nonché a coloro che collaborano a diverso titolo (personale dell'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ordine forense (lista allegata).

Il Consigliere Celletti ritiene che l'importo sia eccessivo e che comunque il dono debba essere destinato ai soli dipendenti.

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, a maggioranza e con il voto contrario del Consigliere Cerè, delibera di dare corso ai tradizionali pacchi dono natalizi ai soli dipendenti, anche della Scuola Forense e dell'Organismo di Mediazione, destinando agli altri un regalo simbolico (quale una penna o altro) per un importo complessivo non superiore alla corrispondente spesa affrontata per l'anno 2021.

- Il Presidente Galletti riferisce che in data 14 novembre 2022 sono pervenute due richieste di accesso agli atti da parte degli Avvocati (omissis), relative rispettivamente al procedimento elettorale dei delegati di Cassa Forense e al procedimento elettorale del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Presidente Galletti riferisce che funzionari competenti stanno provvedendo a riscontrare le istanze nei termini di legge.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Cerè per quanto concerne l'accesso agli atti del procedimento elettorale relativo alla Cassa Forense, prende atto.

Comunicazioni del Vice Presidente

- Il Vicepresidente Mazzoni riferisce circa l'istanza, che si distribuisce, fatta pervenire dagli Avvocati (omissis) i quali comunicano di essere stati invitati in rappresentanza dell'Ordine di Roma al torneo di calcio internazionale "COPPA DELLE NAZIONI" che si svolgerà a Saint Tropez dal 6 all'11 giugno 2023.

I Collegghi specificano di richiedere l'utilizzo del logo dell'Ordine e il pagamento direttamente all'Ente organizzatore del contributo relativo alla sola iscrizione delle squadre, mentre resterebbero a carico dei singoli partecipanti le spese di viaggio, vitto ed alloggio per tutta la durata del torneo.

Il Consigliere Celletti esprime voto contrario.

Il Consigliere Tesoriere esprime voto favorevole nella misura in cui siano stati effettivamente consumati i precedenti contributi relativi ai periodi di pandemia.

Il Consigliere Cerè ritiene che l'iniziativa potrebbe essere una duplicazione di altri tornei e chiede la specifica di quanto fornito complessivamente in precedenza per poi esprimere il proprio voto in conformità ai precedenti.

Il Consiglio rinvia la decisione ad una prossima adunanza, delegando il Consigliere Tesoriere a verificare e riferire successivamente.

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)



- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce che Cassa Forense, relativamente al conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche e per gli addetti all'Ufficio del Processo, ha determinato quanto segue: *"il decreto interministeriale del 2 settembre 2022, pubblicato su G.U. n. 256 del 2 novembre 2022 dispone che i professionisti ai quali è stato conferito l'incarico di collaborazione per il supporto dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 80/2021, convertito in L. 113/2021, debbano comunicare alla Cassa Forense, tramite pec, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico e, comunque, se precedente, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore del citato Decreto (2.12.2022) l'accettazione dell'incarico e la volontà di mantenere o meno l'iscrizione presso la Cassa Forense. Il modulo da inviare con pec all'indirizzo: istituzionale@cert.cassaforense.it è disponibile nella sezione Documentazione – Modulistica. Per gli addetti all'Ufficio del Processo, soggetti ad una specifica ed autonoma disciplina (art. 11 D.L. 80/2021, convertito con L.113/2021), il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense ha deliberato che la sospensione dagli Albi "ex lege" (art. 33, secondo comma D.L. 17/2022, convertito con L. 34/2022) è equiparabile alla sospensione obbligatoria di cui all'art. 20, primo comma, della L. 247/2012 che comporta la cancellazione dalla Cassa, salva la facoltà, per il professionista, di manifestare, sempre con pec da indirizzare a istituzionale@cert.cassaforense.it, la volontà, di restare iscritto alla Cassa.*

Resta confermato che, per le sospensioni volontarie deliberate dai Consigli dell'Ordine, ai sensi dell'art. 20, co. 2 della L. 247/2012, Cassa Forense procederà alla cancellazione d'ufficio, come previsto dall'art. 6 del vigente Regolamento Unico della previdenza Forense".

Alla luce di quanto sopra il Vice Presidente Mazzoni ritiene opportuno dare massima diffusione a tale deliberato di Cassa Forense, disponendo la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Consiglio di Roma nonché la diffusione a tutti gli iscritti, tramite inserimento nella newsletter settimanale.

Il Consiglio approva la richiesta di comunicazione. La presente delibera è immediatamente esecutiva con pubblicazione sul sito e news letter.

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis)

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla, unitamente ai Consiglieri Conti e Galeani, comunica che la Società di gestione del servizio 'Sfera' propone di predisporre all'interno dell'Area personale di ogni iscritto una sezione relativa alle nomine/revoche provenienti dalle carceri.

Le Case Circondariali inviano quotidianamente, tramite posta elettronica, comunicazioni di nomine/revoche da parte dei detenuti al Consiglio dell'Ordine che, prontamente, inoltra agli Avvocati interessati del Foro di Roma tramite stesso mezzo. Con questo nuovo sistema una volta ricevuta la comunicazione da parte delle Case Circondariali l'ufficio potrà provvedere ad inserire l'allegato contenente la nomina/revoca all'interno della sezione dedicata dell'Area personale dell'Avvocato interessato.

Il Consigliere Segretario Scialla propone di inviare una comunicazione tramite PEC a tutti gli iscritti per informarli di questa nuova procedura; precisa che la società incaricata potrà inviare per



un periodo di prova di 6 mesi una mail ordinaria ad ogni inserimento da parte dell'Ufficio della nomina a titolo di notifica ed essendo questo servizio già previsto tra le attività della Società Sfera, non procurerà alcun costo.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Scialla, riportandosi alla scorsa adunanza, informa che i Consulenti per il GDPR unitamente al Consulente IT del Consiglio, hanno redatto il regolamento informatico dell'Ordine (che si distribuisce) con il quale vengono ragguagliati i dipendenti sul corretto utilizzo dei dispositivi informatici concessi in uso.

L'approvazione e la divulgazione ai dipendenti del Regolamento è da considerarsi un passo obbligato dalla normativa sul GDPR e sarà seguito da incontri di formazione ed aggiornamento organizzati dall'Ufficio del Personale.

Il Vice Presidente propone che la formazione sia a cura del Segretario e non dell'Ufficio del Personale.

Il Consigliere Segretario preannuncia che per il CDD sarà approvato altro specifico regolamento per garantirne l'autonomia.

Il Consiglio delega il Vice Presidente ad acquisire il parere dei funzionari per proporre eventuali modifiche che rendano il testo più rispondente alle esigenze degli Uffici e rinvia alla prossima adunanza per l'approvazione.

Delibera immediatamente esecutiva.

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, in data 25 novembre venturo, nell'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione si terrà il convegno intitolato "IL GIUDICATO, TRA SENTENZE EUROPEE E RIFORME INTERNE". L'evento si avvarrà della presenza di autorevoli relatori ed è corredato dalla concessione di crediti formativi in materia civile. Poiché l'evento offre opportunità di aggiornamento professionale dei Colleghi in relazione alla riforma del processo civile, il Consigliere Tesoriere chiede che venga disposta la pubblicazione dell'evento sul sito web istituzionale.

Il Consigliere Celletti rileva che il Convegno è organizzato dalle Camere Civili e quindi ritiene opportuno non darne comunicazione perché analogamente potrebbero fare le altre Associazioni. Si associano i Consiglieri Bolognesi e Galeani.

Il Consiglio si complimenta per l'iniziativa ma rilevato che non è stato richiesto né il logo né il patrocinio e neppure vi è stato il coinvolgimento di alcun Consigliere dell'Ordine, rigetta la richiesta.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio comunicano che, con nota pervenuta in data 15 novembre scorso, il locale UNEP ha comunicato le nuove misure organizzative necessitate a seguito di ispezione ministeriale e dalla constatata esigenza di attuare modalità operative imposte dalle disposizioni normative vigenti. A seguito di ciò, si rende necessario di impegnare tutta la forza lavoro disponibile per poter mettere a disposizione dell'utenza, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, quanto evaso nella mensilità antecedente. Per fare ciò, negli ultimi giorni feriali di ogni mese, sarà necessario limitare l'accettazione degli atti soltanto a quelli che sono di immediata scadenza. In parallelo, come rilevato con nota della Camera Civile di Roma, appare necessario che venga finalmente ridotta la dimensione del deposito (attualmente di (omissis) euro) che viene dall'UNEP richiesto in occasione dell'accettazione degli atti di esecuzione, dal momento che la dimensione di questo versamento appare eccessiva, stante l'attuale fase di crisi economica ed



anche in rapporto alle suddette nuove misure organizzative. Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio chiedono, dunque, che si riduca ad euro (omissis) la misura del fondo che viene richiesto dall'UNEP per ciascuna accettazione degli atti di esecuzione, aderendo alla richiesta (avanzata anche dalla Camera Civile di Roma) per la convocazione immediata di un tavolo di confronto per attuare tale soluzione.

Il Consigliere Tesoriere Graziani, preannuncia che è stata richiesta una riduzione della somma delle anticipazioni da (omissis) a (omissis) e si attende l'accoglimento della proposta.

Si associano tutti gli altri Consiglieri.

Il Consiglio, preso atto e con delibera esecutiva, approva la proposta del Consigliere Tesoriere Graziani e del Consigliere Voltaggio, disponendo che la presente delibera sia inviata alla Presidenza della Corte di Appello ed all'UNEP, delegando entrambi i Consiglieri proponenti a seguire gli sviluppi del procedimento e riferire in Consiglio. Delega altresì il Presidente a scrivere una nota al Ministero per evidenziare le disfunzioni derivanti dalla mancanza del personale. Ordina la pubblicazione per estratto sul sito e newsletter.

Approvazione del verbale n. 38 dell'adunanza del 10 novembre 2022

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione con i relativi allegati affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna a tutti Consiglieri, il Consiglio, astenuta il Consigliere Celletti, approva il verbale n. 38 dell'adunanza del 10 novembre 2022.

Pratiche disciplinari

(omissis)

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 19)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20, co.1 L.247/2012 (n. 1)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20, co.2 L.247/2012 (n. 3)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 5)



(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 40)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 5)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 5)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 21)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 1)

(omissis)

Abilitazioni (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 36)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 6)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 2)

(omissis)

Compiuta pratica con decorrenza 10/11/2022 (n. 14)

(omissis)

Compiuta pratica (n. 5)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 47) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Presidente Galletti comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Just culture tra diritto dei trasporti e diritto penale”, che avrà luogo il 1° dicembre 2022, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduzione: Dott. Nicola Zaccheo (Presidente Autorità dei Trasporti), Avv. Pierluigi Di Palma (Presidente Ente Nazionale Aviazione Civile), Ing. Domenico De Bartolomeo (Direttore Generale ANSFISA), Prof.ssa Avv. Anna Masutti (Presidente RFI – Ordinaria Diritto Aeronautico presso Università degli Studi di Bologna), Ing. Paolo Simoni (Presidente ENAV S.p.A.), Amm. Nunzio Martello (Comando Generale Capitanerie di Porto).



Tavola Rotonda di presentazione del libro “Just culture aeronautica nel sistema penale italiano. Una difficile integrazione” a cura degli autori Marco Di Giugno e Michele Pilia.

Relatori: Com.te Antonio Chilastrì (già comandante Alitalia), Ing. Galileo Tamasi (ANSFISA – Referente Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Infrastrutture stradali e autostradali).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia trattata e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Esecuzioni Immobiliari, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La vendita esecutiva immobiliare. Dalla presentazione dell’offerta al decreto di trasferimento”, che avrà luogo il 2 dicembre 2022, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott.ssa Bianca Ferramosca (Presidente della Sezione Esecuzioni del Tribunale di Roma).

Introducono: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritto Amministrativo), Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

ESERCITAZIONE PRATICA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA a cura degli operatori di Edicom, Zucchetti, Aste Giudiziarie, IVG

ANALISI DI CASI PRATICI

Relatori: Magistrati della Sezione Esecuzioni Immobiliari, Avv. Stefano Paniccia, Avv. Cristina Fusco, Avv. Andrea Ordine, Avv. Stefano Gorini, Avv. Alessandro Giannuzzi, Avv. Barbara Stanchi, Avv. Giuseppina Paola Cristofari, Avv. Giuseppe Provenzani, Avv. Leonardo Pallotta tutti Componenti della Commissione Esecuzioni Immobiliari

LE SENTENZE SULLA MATERIA DEL PROGETTO ESECUZIONI DELLA TERZA SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Relatori: Dott. Cosimo D’Arrigo (Consigliere della Corte di Cassazione), Dott. Raffaele Rossi (Consigliere della Corte di Cassazione), Dott. Giovanni Fanticini (Ufficio del Massimario della Cassazione).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia trattata e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Conferenza dei Giovani Avvocati, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Profili attuali della responsabilità civile e disciplinare del giudice”, che avrà luogo il 5 dicembre 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Conferenza dei Giovani Avvocati), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Conferenza dei Giovani Avvocati), Avv. Prof. Massimo Papa (Università degli Studi di Roma Tor Vergata).

Modera e Conclude: Avv. Prof. Bruno Sassani (Università degli Studi di Roma Tor Vergata).



Relatori: Avv. Prof. Giancarlo Ferro (Università degli Studi di Catania) “Fondamenti costituzionali della responsabilità civile e disciplinare dei magistrati”; Avv. Prof. Roberto Martino (Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti) “Riforma della Legge n.117/1988 e presupposti della responsabilità civile dei magistrati”; Avv. Prof. Andrea Panzarola (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) “L’azione di responsabilità: il procedimento”; Avv. Prof. Ferruccio Auletta (Università degli Studi Federico II di Napoli) “L’azione di responsabilità e le impugnazioni”; Avv. Alessandro Fabbi (Segretario XXXIV Conferenza dei Giovani Avvocati – Università degli Studi di Catania) “Responsabilità dello Stato-Giudice per violazione del diritto euro-unitario, tra tutela in ‘forma specifica’ e ‘per equivalente’”; Avv. Prof.ssa Nicoletta Muccioli (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) “Responsabilità del magistrato e danno risarcibile”; Dott. Pier Paolo Lanni (Giudice presso Tribunale di Verona) “La responsabilità disciplinare: presupposti e procedimento”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Idoneità dei modelli preventivi”, che avrà luogo il 6 dicembre 2022, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’Auditorium della Cassa Forense – Via E.Q. Visconti, 8.

Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore OCF), Avv. Francesco Greco (Consigliere CNF), Avv. Giancarlo Renzetti (Delegato della Cassa Forense).

Relatori: Dott. Giorgio Fidelbo (Presidente VI Sezione Penale Tribunale Roma) “Sentenza Impregilo”; Dott. Pasquale Fimiani (Avvocato Generale in Cassazione), Dott. Eugenio Fusco (Proc. Agg. Presso Procura di Milano), Avv. Enrico Mezzetti (Foro di Roma) “La recente prassi applicativa sui MOG e gli altri documenti di compliance finalizzati all’esonero da responsabilità”; Avv. Nicola Apa (Foro di Roma) “La responsabilità 231 nei gruppi d’impresa: l’implementazione ‘individualizzata’ del MOG per le società del gruppo”; Avv. Valeria Raimondo (Foro di Roma) “L’adozione di un MOG idoneo: criticità operative”; Avv. Silvia Massi (Foro di Roma) “Proposta di riforma per la certificazione della idoneità”; Avv. Enrico Fiorino (Foro di Milano).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Mobrìci, unitamente alla Commissione Procedura Penale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La giustizia riparativa e la mediazione penale secondo la Legge Cartabia”, che avrà luogo il 14 dicembre 2022, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, presso il Circolo Funzionari della Polizia di Stato – Lungotevere Flaminio, 79/81.

Indirizzi di saluto: Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore OCF), Dott. Antonello Aurigemma (Presidente del Comitato Monitoraggio Leggi della Regione Lazio).



Introduce: Avv. Saveria Mobrìci (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Commissione Procedura Penale).

Moderà: Avv. Arianna Agnese (Presidente AIVR – Associazione Italiana Vittime di Reato).

Relatori: Prof. Vincenzo Mastronardi (Psichiatra, Criminologo clinico, Psicoterapeuta – Docente Psichiatria presso Università degli Studi di Roma Sapienza – Garante Nazionale Vittime di Reato), Dott. Francesco Paolo Marinaro (Sost. Proc. della Repubblica di Roma), Dott.ssa Maria Monteleone (già Procuratore Aggiunto di Roma, Dott.ssa Monica Calderaro (Criminologa. Grafologa forense – Docente Grafologia Forense presso Università degli Studi di Roma Sapienza), Dott. Stefano Pizza (Sost. Proc. della Repubblica), Avv. Giuseppe Bucca (Presidente Associazione Italiana Vittime di Reato), Prof.ssa Susanna Petrassi (già Criminologa – Socia AIVR), Avv. Maria Pavone (Socia AIVR).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

(omissis)

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresenta che è stata presentata in data 14 novembre 2022, da parte della ASSORETI PMI, istanza di accreditamento per l'evento "Reti, New Economy, Innovazione e Networking" in programma il 1° dicembre 2022.

La Commissione preposta all'esame di tali richieste così si è espressa: "Istanza tardiva e, allo stato, respinta, non essendo indicati i relatori".

Il Consiglio respinge l'istanza, accogliendo la proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Nesta, a seguito della delibera consiliare del 13 ottobre 2022, con la quale veniva accreditato il convegno dal titolo "La tutela dei soggetti vulnerabili. Problemi attuali e prospettive future. Il ruolo dell'avvocato", organizzato unitamente alla Camera Civile di Roma, previsto per il 23 novembre 2022, chiede, alla luce dell'esaurimento dei posti disponibili in sala e dei numerosi colleghi in lista di attesa per essere iscritti, che venga autorizzata la diretta streaming dell'evento stesso onde soddisfare le richieste dei colleghi.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Mobrìci, unitamente alla Commissione Procedura Penale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "La tutela dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nelle riforme della giustizia (Riforma Cartabia)", che avrà luogo il 29 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore OCF).

Introduce e Moderà: Avv. Saveria Mobrìci (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Commissione Procedura Penale – Presidente Camera Penale Militare).

Relatori: Avv. Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario alla Giustizia), Avv. Elisabetta Rampelli (Presidente Nazionale UIF). Dott. Alfonso Sabella (Magistrato Tribunale Penale di Roma), Dott. Federico Bona Galvagno (Magistrato Tribunale Penale di Roma), Avv. Stefano Maranella



(Docente Diritto Europeo), Avv. Antonio Ferdinando De Simone (Docente Diritto e Procedura Penale Militare).

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Presidente Galletti riferisce che è in corso di organizzazione il Convegno per le giornate del 5 o 6 dicembre 2022 con il Ministro del Lavoro Calderone e chiede, vista la rilevanza dell'evento, di autorizzare sin da ora l'organizzazione, lo svolgimento e la diffusione anche in diretta sui canali social del Consiglio.

Il Consiglio, vista l'eccezionalità dell'evento, approva e delega il Presidente all'organizzazione dell'evento formativo, concede 5 crediti formativi ed autorizza la spesa necessaria alla diretta e all'accoglienza del Ministro e dei relatori che saranno individuati ed invitati direttamente dal Presidente.

- In data 17 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università "La Sapienza" di Roma dell'evento a partecipazione gratuita "Comunicare il processo penale. Interessi costituzionali in precario equilibrio", che si svolgerà il 24 novembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari stante l'attualità e l'importanza dell'argomento trattato, nonostante la tardività della richiesta.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e dei Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 47) esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

Il Consigliere Celletti richiede di ottenere dal Centro Studi la documentazione richiesta in precedenza e per la quale è stata già autorizzata per le vie brevi anche dal Presidente Galletti.

- In data 14 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di APS ASSOUTENTI dell'evento a partecipazione gratuita "A regola d'arte. Strada, sicurezza, mobilità, diritti", che si svolgerà il 29 novembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda, per l'interesse della materia.

- In data 11 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE FORENSICS GROUP dell'evento a partecipazione gratuita "L'odio online: profili giuridici e criminologici", che si svolgerà il 6 dicembre 2022;

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 16 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO STUDI ROSARIO LIVATINO dell'evento a partecipazione gratuita "La tutela del segreto: del confessore e del difensore", che si svolgerà il 25 novembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, stante la natura formativa dell'evento, per l'interesse della materia ed il prestigio accademico dei relatori.

- In data 10 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FERRI PROF.SSA RITA dell'evento a partecipazione gratuita "Criticità della Riforma Cartabia in tema di tutela dei minorenni", che si svolgerà il 5 dicembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 10 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO dell'evento a partecipazione gratuita "Il processo tra riforme e controriforme", che si svolgerà il 2 dicembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse del tema trattato, per il solo evento in presenza.

- In data 10 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SIDELS – SOCIETA' ITALIANA DIRITTO E LEGISLAZIONE SCOLASTICA dell'evento a partecipazione gratuita "Il nuovo sistema di reclutamento del personale docente. Profili di costituzionalità e compatibilità con il diritto eurounitario", che si svolgerà il 9 dicembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 16 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell'evento a partecipazione gratuita "La riforma del processo civile: le novità introdotte dal D.Lgs. n.149 del 10 ottobre 2022 di attuazione della Legge 26 novembre 2021 n.206", che si svolgerà il 9 dicembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.



- In data 16 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell'evento a partecipazione gratuita "Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 15 settembre 2022: il nuovo regime di sostegno della produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale", che si svolgerà il 12 dicembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 16 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell'evento a partecipazione gratuita "Il fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (F.P.L.S.) e approfondimenti sui profili previdenziali dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti d'immagine", che si svolgerà il 16 dicembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 16 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell'evento a partecipazione gratuita "La tutela cautelare del diritto di proprietà industriale con particolare attenzione all'inibitoria assistita da penale ex art.131 c.p.i.: approfondimenti giurisdizionali e riflessi pratici in tema di attuazione della misura in via esecutiva o cognitiva", che si svolgerà il 19 dicembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 16 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell'evento a partecipazione gratuita "Decreto Aiuti Ter (D.Lgs. n.144/2022): le principali misure di aiuto alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale", che si svolgerà il 23 dicembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 16 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell'evento a partecipazione gratuita "Recepimento della 'Direttiva Copyright' (Direttiva UE 2019/790): modifiche introdotte dal D.Lgs. 177/2021 alla L. 633/194 (c.d. legge sul diritto d'autore)", che si svolgerà il 27 dicembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 15 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UIF – UNIONE ITALIANA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, che si svolgerà il 25 novembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda, per l'interesse della materia.

- In data 14 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UIF – UNIONE ITALIANA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita “Il politicamente corretto nella giustizia”, che si svolgerà il 2 dicembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari, riconosciuta la natura formativa dell'evento, per l'interesse della materia e l'alto profilo dei relatori indicati.

- In data 14 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita “Guerra e Sport”, che si svolgerà il 21 novembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, considerato il profilo formativo dell'evento e l'alto livello dei relatori indicati.

- In data 15 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione a pagamento “Master Interfacoltà di II Livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) – XXI Edizione – a.a. 2022/2023”, che si svolgerà da febbraio a ottobre 2023;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l'80% degli eventi in programma.

- In data 10 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS KLUWER ITALIA dell'evento a partecipazione a pagamento “Scuola di Alta Formazione sul giudizio tributario di merito. Specializzazione del professionista nei processi dinnanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali”, che si svolgerà dal 18 ottobre 2022 al 31 maggio 2023;

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere venti crediti formativi ordinari, per l'interesse della materia, per la partecipazione ad almeno l'80% delle attività in programma.

(omissis)

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 141) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 39) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio, come da elenco allegato al presente verbale.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Caiafa, anche in sostituzione del Consigliere Agnino oggi assente, comunica che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 e successivamente della L. 122/2022, nel rispetto dell'art. 390 CCI per quanto concerne la disciplina transitoria, è stato necessario procedere alla parziale revisione del Regolamento dell'OCC (che si distribuisce, per comodità di consultazione, con le modifiche da approvare evidenziate in giallo).

Il Regolamento dovrà, successivamente alla delibera odierna, essere trasmesso al Ministero della Giustizia per il controllo e le eventuali osservazioni prima dell'approvazione.

Chiede che il Consiglio prenda atto della revisione del Regolamento OCC ed autorizzi la trasmissione al Ministero della Giustizia.

Il Consigliere Caiafa precisa altresì che le istanze di iscrizione diversamente non sarebbero più conformi alla normativa legislativa; precisa anche che il referente dell'Organismo è l'Avv. (omissis).

Il Consigliere Cerè chiede chiarimenti in ordine al nuovo testo ed alle modifiche per le quali si chiede l'approvazione.

Il Consigliere Caiafa evidenzia poi che per una migliore comprensione le parti nuove sono in giallo e che occorre dare riscontro alle nuove istanze in virtù di un regolamento conforme alla nuova legge. Inoltre, assicura che è il Ministero a doversi pronunciare per ultimo in ordine all'approvazione; infine, poiché la proposta revisione era già stata presentata alla scorsa adunanza e poi rinviata, insiste per l'urgenza dell'approvazione.

Il Consigliere Cerè chiede di sapere se le parti evidenziate in giallo sono quelle nuove e propone un rinvio. Si associano i Consiglieri Celletti, Galeani e Minghelli.

Il Consigliere Voltaggio propone di votare il testo vista l'urgenza di garantire il servizio ed in considerazione che i Consiglieri avevano già ottenuto un rinvio della votazione dalla scorsa adunanza proprio per approfondire le modifiche proposte.

Il Consigliere Caiafa, a questo punto, relaziona sulle novità della nuova legge ed illustra le principali novità introdotte dal legislatore.

Il Consiglio, a maggioranza, approva.

- Il Consigliere Stefano Galeani comunica di aver inserito nella Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale l'Avv. Lucia Desiderio.



Il Consiglio approva.

– I Consiglieri Galeani e Minghelli segnalano che al Casellario Giudiziale della Procura di Roma viene richiesto l'appuntamento agli Avvocati per poter richiedere i certificati mentre le agenzie hanno uno sportello dedicato aperto sino alle ore 11.30 e senza appuntamento. Chiedono che il Consiglio intervenga affinché venga riconosciuta almeno parità di trattamento ai Colleghi.

Il Consiglio delega i Consiglieri Conti e Minghelli ad interessarsene e riferire successivamente.

- Il Consigliere Pontecorvo, responsabile del Dipartimento Cerimoniale, comunica che a seguito dell'ottimo risultato della cerimonia solenne per i 50, 60 e 70 anni di professione dei nostri padri, svoltasi il giorno 5 novembre e che ha visto un afflusso eccezionale -di Consiglieri, premiandi, accompagnatori e invitati- sono terminati i "Ciceroni" all'uopo predisposti. Poiché si necessita di ulteriori copie per i Colleghi assenti quel giorno (ai quali il Cerimoniale ugualmente consegnerà medaglia, diploma e cicerone), il Consigliere Pontecorvo propone di effettuare una ristampa di ulteriori 100 copie del predetto testo alle stesse condizioni economiche già stabilite. Ciò in conformità con quanto già stabilito dal Consiglio nel 2019, per l'allora medesima cerimonia, nell'Adunanza del 19 dicembre 2019.

Il Consiglio, ritenuta la necessità, autorizza la ristampa di n. 100 copie del Cicerone anno 2022, alle condizioni economiche già contrattualizzate ed autorizza la relativa spesa.

- Il Consigliere Caiafa, comunica l'inserimento nella Commissione Diritto societario dell'Avv. Livia Casale (omissis).

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Cesali segnala come, nonostante i ripetuti e tempestivi interventi di questo Consiglio, continui a permanere il divieto di ingresso in Tribunale da Via Lepanto 4, se non con appuntamento e/o per casi eccezionali, e che l'ingresso da viale Giulio Cesare (ufficiali giudiziari) talvolta risulti "filtrato" anche agli Avvocati.

Tali misure, adottate in tempo di restrizioni Covid, continuano ad essere applicate quando in Italia ormai nessuna norma restrittiva è più in vigore.

Il divieto allo stato sembra sia immotivato e fonte di disagio per gli Avvocati, costretti, peraltro, a giustificare il loro ingresso negli Uffici Giudiziari.

Il Consigliere Cesali, pertanto, chiede che il Consiglio reiteri l'istanza finalizzata alla riapertura agli Avvocati e Collaboratori (previa esibizione del solo tesserino e/o delega dell'Avvocato) di tutti gli ingressi del Tribunale, onde consentire il regolare svolgimento dell'attività degli Avvocati ad oggi anacronisticamente compressa.

Il Consiglio, con delibera immediatamente esecutiva, ribadisce la richiesta di riapertura di tutti i varchi di accesso agli uffici giudiziari e delega il Consigliere Cesali a seguire il procedimento, ponendo in essere le necessarie interlocuzioni per poi riferire in Consiglio. Dispone la pubblicazione della notizia per estratto con la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione tramite newsletter e social a cura del Dipartimento competente.

- Il Consigliere Cerè comunica che, il giorno 11 novembre 2022, alle ore 12.05, alla presenza del Funzionario Dott. (omissis), del tecnico informatico Signor (omissis) e del medesimo Consigliere, si è proceduto alla estrazione a sorte dei componenti supplenti della Commissione che provvederà alla valutazione delle offerte pervenute ed ai successivi adempimenti in relazione alla



gara indetta per l'affidamento del servizio di gestione delle operazioni elettorali per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Quadriennio 2023-2026.

Per l'estrazione dei nominativi è stato utilizzato il programma software “*Easy Random Picker*”, messo a disposizione dal tecnico informatico (omissis). Sono stati estratti a sorte cinque componenti effettivi della Commissione e due componenti supplenti, previa indicazione che il primo estratto rivestirà la qualifica di Presidente, il secondo e il terzo quella di componenti effettivi ed i rimanenti quella di primo e secondo supplente, con precisazione che, in caso di mancata accettazione, ogni successivo estratto subentrerà al suo immediato predecessore.

Sono risultati estratti -nell'ordine- i nominativi dei seguenti Colleghi:

primo estratto	Avv. (omissis)
secondo estratto	Avv. (omissis)
terzo estratto	Avv. (omissis)
quarto estratto	Avv. (omissis)
quinto estratto	Avv. (omissis)

Le operazioni sono state concluse in pari data, alle ore 12.15, come da verbale contestualmente redatto.

Il Consiglio, prende atto e ringrazia il Consigliere Cerè, il Funzionario Dott. (omissis) ed il tecnico informatico Signor (omissis) per l'attività svolta.

- Il Consigliere Cerè comunica che, il giorno 11 novembre 2022, alle ore 12.18, alla presenza del Funzionario Dott. (omissis), del tecnico informatico Signor (omissis) e del medesimo Consigliere, si è proceduto alla estrazione a sorte dei componenti supplenti della Commissione che provvederà alla valutazione delle offerte pervenute ed ai successivi adempimenti in relazione alla gara indetta per l'affidamento del servizio di gestione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale.

Per l'estrazione dei nominativi è stato utilizzato il programma software “*Easy Random Picker*”, messo a disposizione dal tecnico informatico (omissis). Sono stati estratti a sorte nove componenti effettivi della Commissione e due componenti supplenti, previa indicazione che il primo estratto rivestirà la qualifica di Presidente, il secondo e il terzo quella di componenti effettivi ed i rimanenti quella di supplente, con precisazione che, in caso di mancata accettazione, ogni successivo estratto subentrerà al suo immediato predecessore.

Sono risultati estratti -nell'ordine- i nominativi dei seguenti Colleghi:

primo estratto	Avv. (omissis)
secondo estratto	Avv. (omissis)
terzo estratto	Avv. (omissis)
quarto estratto	Avv. (omissis)
quinto estratto	Avv. (omissis)
sesto estratto	Avv. (omissis)
settimo estratto	Avv. (omissis)
ottavo estratto	Avv. (omissis)
nono estratto	Avv. (omissis)

Le operazioni sono state concluse in pari data, alle ore 12.25, come da verbale contestualmente redatto.

Il Consiglio, prende atto e ringrazia il Consigliere Cerè, il Funzionario Dott. (omissis) ed il tecnico informatico Signor (omissis) per l'attività svolta.



- Il Consigliere Voltaggio comunica di aver inserito nella Commissione Diritto Tributario l'Avv. Francesca Sarais.

Il Consiglio approva.

STRUTTURA DEONTOLOGICA

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede se sia deontologicamente corretto assumere la difesa dell'erede universale del figlio in un contenzioso che lo vede contrapposto all'erede del padre. Precisa, infine, che non ha mai difeso né la moglie del figlio né la seconda moglie del padre e che i giudizi di cui sopra riguardano questioni non attinenti alla successione ereditaria. Chiede altresì se sia opportuna la rinuncia al mandato, da comunicare ai rispettivi eredi, nel giudizio di appello in cui risulta costituito per padre e figlio.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

Premesso

Che questo Consiglio non rilascia pareri preventivi, né autorizzativi di specifiche condotte concrete ma si occupa di fornire in questa sede chiarimenti sulla interpretazione delle norme deontologiche in vigore, non potendo entrare, invece, nel merito della interpretazione delle norme sostanziali e/o processuali, nel caso specifico di ordine successorio e di contratto preliminare, e quindi non entra nel merito della correttezza dell'inquadramento operato dall'istante, in via generale

Osserva

- che l'Avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale ed al più assoluto riserbo sui fatti e sulle circostanze in qualsiasi modo apprese nella attività di assistenza e rappresentanza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali (art.6 Legge 247/2012 ed art.13 CDF).

- che l'art.28 del Codice Deontologico recante "Riservo e segreto professionale così recita: 1. "È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'Avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano state fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. (omissis) 4. È consentito all'Avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra Avvocato e cliente; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato." (omissis).

L'art. 24 del Codice Deontologico Forense rubricato "Conflitto di Interessi" innovando significativamente rispetto al precedente Codice, stabilisce l'obbligo dell'Avvocato di astenersi dal prestare attività professionale non unicamente quando questa determini un conflitto con gli interessi del cliente e/o della parte assistita ma anche quando *possa* determinarlo. A tale riguardo è opportuno rappresentare che il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'Avvocato, ma anche alla loro apparenza, dovendosi proteggere la dignità dell'esercizio dell'attività professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli Avvocati di fare fronte ai doveri che la funzione esercitata impone,



quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale (C.N.F. sentenza n.206 del 30.12. 2019).

La suddetta norma tutela la condizione astratta di terzietà, imparzialità ed indipendenza dell'Avvocato, e quindi anche la sola apparenza del conflitto, per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'”id quod plerumque accidit”, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico (CNF sentenza n.60 del 16 luglio 2019).

In particolare, la normativa sul conflitto di interessi mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'Avvocato e quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte.

Inoltre, ad integrare la nozione di conflitto di interessi, concorre in misura determinante il comma 3 dell'art.24. Tale comma, infatti, prevede la sussistenza del medesimo nell' ipotesi di espletamento di un nuovo mandato che possa determinare la violazione del segreto in merito ad informazioni fornite da altro assistito o cliente, ovvero qualora la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente.

In tale comma si estrinseca un collegamento tra il conflitto di interessi ed il segreto professionale disciplinato, come sopra evidenziato, dagli articoli 13 e 28 del Codice Deontologico.

Sarà quindi onere dell'Avvocato valutare la sussistenza o meno di un conflitto di interesse, anche solo potenziale, in conformità ai principi sopra esposti. Anche il quesito circa l'opportunità o meno della rinuncia al mandato nel giudizio di appello in cui risulta costituito per padre e figlio, dovrà essere risolto sulla scorta di analoga valutazione.

Ritiene

Che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nei riferimenti normativi sopra richiamati.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha formulato richiesta di parere chiedendo un parere per chiarimenti in materia deontologica e più precisamente:

se è consentito all'Avvocato iscritto all'Albo Forense di farsi eventualmente coadiuvare in attività di consulenza, stragiudiziali, oppure nella redazione di atti o pareri, da Avvocato che pur avendo già conseguito il titolo non sia attualmente iscritto all'Albo Forense.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

Osserva

“La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi” (Art 2229 Codice Civile: “Esercizio delle Professioni Intellettuali”) punendo ex art 348 codice penale, l'esercizio abusivo di una professione per la quale lo Stato richiede apposita abilitazione, e più specificamente per la professione di Avvocato, la Legge Professionale Forense (247/2012), all'art. 2 comma 6 così recita: “...l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli Avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata (omissis)”. Dalla lettura si deduce che, fuori dai casi in cui ricorrono competenze



espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di assistenza giudiziale e quella stragiudiziale di consulenza e di assistenza legale quest'ultime connesse all'attività giurisdizionale e svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, sono prerogativa degli Avvocati (così anche art 2 LP, comma 5,; *“Sono attività esclusive dell'Avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali”*). L'esegesi del comma 6, art 2 LP è stata sviluppata dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12840/2006 che ha chiosato precisando che la prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio, ciò significando che al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali. Successivamente, sempre Cassazione, con sentenza n.15530/2008 ha ulteriormente specificato che la mancata iscrizione all'albo professionale comporta la nullità del contratto (di prestazione d'opera) soltanto nel caso in cui l'oggetto della prestazione intellettuale ricada nell'ambito di quelle attività che la legge riserva in via esclusiva ad una determinata categoria professionale.

Per rispondere al quesito presentato, dalla combinata lettura delle fonti citate, si chiarifica che l'attività giudiziale è prerogativa dell'Avvocato e ulteriormente dall'Avvocato iscritto all'Albo Forense ex art 2 Legge Professionale, comma 3: *“L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di Avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge (omissis)”*.

L'ermeneutica alla base della consulenza e dell'assistenza stragiudiziale costituisce d'altro canto l'ambito di non esclusività della professione forense, ossia la fattispecie che essa possa essere rappresentata anche da chi non è Avvocato (anche Cassazione Civ. Sez. Unite, n.28658/2008). Ciò porta a valorizzare la differenza anche terminologica tra attività riservate e attività di competenza. Già Corte costituzionale con sentenza 345/1995 ha chiarito che l'attribuzione di ambiti di esclusività deve rispondere alle esigenze della società (e non dei singoli ordini corporativi): *“ (omissis) Concorrenza parziale e interdisciplinarietà che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali -- e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini -- è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (cfr. ad esempio le zone di attività mista tra Avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario anche contenzioso) omissis”*.

L'ordinamento comunitario, inoltre, pone come regola la libertà di concorrenza e solo come eccezione l'attribuzione di esclusive (vedasi giurisprudenza Corte di Giustizia).

L'attività riservata in esclusiva agli Avvocati in ambito stragiudiziale è allora solo quella connessa all'attività giurisdizionale (ossia propedeutica alla difesa in giudizio) e svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e come tale coperta anche da polizza assicurativa (ex art 12, L.P. obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione), tranne i casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate. Tuttavia, ex Legge



Professionale art 2, comma 6, è comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata (es. uffici di consulenza interni). Pertanto, anche per quanto concerne l'Avvocato che ha conseguito il Titolo, solo l'attività giudiziale è prerogativa di chi è regolarmente iscritto all'albo, mentre le attività di assistenza stragiudiziale e di consulenza legale, con i vincoli rappresentati, possono essere esercitati anche dai non iscritti. Può fregiarsi del titolo di Avvocato, però, soltanto chi si trovi nella situazione di essere o di essere stato iscritto ad un albo circondariale e di non essere dallo stesso stato radiato (art 2229 cc; LP, art 2, comma 3, comma 7 e comma 8 e art 5 Codice Deontologico Forense: "L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'Avvocato"). Il Codice Deontologico Forense, altresì, all'art. 36, sancisce esplicitamente il divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli esistenti, ribadendo ex art 17 (1) e ex art 35 (3) il dovere di informazione sull'esercizio dell'attività professionale a tutela dell'affidamento della collettività.

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta. Per maggiori informazioni, si prega di porre specifico quesito.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede se la professione di Avvocato sia compatibile con la docenza di sostegno laddove la sua iscrizione all'Albo sia precedente al 2013 (ovvero risalga ad ottobre 2011).

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

osserva

È necessario sottolineare in via preliminare come, sino alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al vigente Ordinamento della Professione Forense (2 febbraio 2013), la fonte normativa precedente è stata rappresentata dal r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni.

In particolare, l'art 3, quarto comma, del suddetto regio decreto prevedeva una serie di eccezioni alla regola generale riguardante la incompatibilità tra la professione di Avvocato e quella di docente in una pubblica amministrazione. Tali eccezioni, sino alla entrata in vigore del nuovo Ordinamento, hanno in sintesi riguardato: i professori e gli assistenti delle Università; gli insegnanti delle ex scuole elementari (ora scuole primarie); gli insegnanti delle ex scuole medie inferiori (ora scuole secondarie di primo grado); gli insegnanti delle ex scuole medie superiori (ora scuole secondarie di secondo grado).

Relativamente al docente di sostegno (la cui disciplina è stata introdotta dalla legge n.517/1977), occorre premettere che il medesimo viene assegnato alle classi ove sia presente almeno un alunno con disabilità. Inoltre, deve essere in grado di adattare le lezioni e le attività didattiche al livello psico-fisico dello studente disabile, nonché promuoverne l'integrazione e l'apprendimento. Il suddetto insegnante di sostegno può svolgere la sua prestazione professionale nelle scuole d'infanzia, primarie e/o secondarie di primo o secondo grado.

In conseguenza delle esplicitazioni di cui sopra, i docenti di sostegno erano quindi ricompresi all'interno degli insegnanti per i quali operava la eccezione al principio della incompatibilità con lo svolgimento della professione forense.



Con l'entrata in vigore del nuovo Ordinamento Forense, ferma restando l'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche a part-time (art.18 comma 1, lett. d), l'art.19 innova la precedente disciplina in quanto non attribuisce rilievo, come invece avveniva in precedenza, soltanto al luogo dove si esercita l'insegnamento o la ricerca (l'Università, le scuole secondarie), ma prevede anche che l'ambito disciplinare dell'insegnamento o della ricerca sia riservato esclusivamente alle materie giuridiche.

La *ratio* della riforma è quindi quella di ammettere alcune eccezioni alla regola che sancisce l'incompatibilità della professione forense con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, esclusivamente laddove l'insegnamento e la ricerca si esplicano in un settore disciplinare concernente le "materie giuridiche" comune a quello ove l'Avvocato esercita la propria attività.

L'art. 19 della legge 247/2012 non ricomprende quindi nelle eccezioni (a differenza della precedente normativa) i docenti di sostegno che non sono insegnanti di materie giuridiche.

È necessario altresì operare uno specifico approfondimento in merito alla successione delle leggi nel tempo, essenziale ai fini della soluzione del quesito proposto.

Nella successione delle leggi vale il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile: *"La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"*.

Ne consegue che per il principio *"tempus regit actum"*, l'atto è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto. Tale principio si applica alle regole processuali che mutano la procedura, non anche a quelle sostanziali (che regolano i diritti) relativamente alle quali invece la modifica normativa non incide sui rapporti sorti prima della modifica della normativa medesima. In virtù del principio di irretroattività della legge di cui al citato art.11, la fattispecie precedente all'entrata in vigore di una legge continua ad essere disciplinata dalla norma sostanziale previgente anche se abrogata.

Ciò trova puntuale conferma nell'art. 65 dell'Ordinamento forense (come esplicitato da Cass., S.U., del 28 ottobre 2015, n.21949, richiamata dall'istante). Il citato art 65 recante *"Disposizioni transitorie"* prevede infatti al terzo comma, che *"l'art. 19 non si applica agli Avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'art 3, quarto comma, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 ..."*.

A tale riguardo l'istante risulta iscritta prima dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012, ovvero il 13 ottobre 2011.

La Collega richiedente dovrà comunque adempiere all'art. 21 della legge professionale che impone l'esercizio effettivo, continuativo, stabile e prevalente della professione, i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 15 ottobre 2021, n.174, in vigore dall'11 dicembre 2021 e dovrà inoltre tenere conto della legge 23 dicembre 1996 n.662 che pone limiti specifici quando l'attività forense si esercita in giudizi in cui è parte l'amministrazione scolastica.

Pertanto, per quanto sopra esposto,

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall'istante adeguata e soddisfacente risposta.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha formulato richiesta di parere chiedendo chiarimenti in materia deontologica e più precisamente sottoponendo il seguente quesito:

"Viola il nostro Codice Deontologico ed, in particolare, il Titolo V, l'Avvocato che accetti l'incarico conferitogli da un condominio per introdurre una mediazione ed una eventuale successiva azione contro il precedente Amministratore di condominio per mala gestio e per ripetizione di somme



sottratte al condominio, se fino a pochi mesi prima il medesimo Avvocato abbia assistito due condomini in alcune procedure di mediazione per contro lo stesso condominio (in una delle quali i due condomini chiamavano in mediazione anche l'allora Amministratore di condominio – oggi controparte del condominio in questione) e successivamente in un giudizio conclusosi con una transazione e successivo abbandono della lite pochi mesi prima del conferimento dell'incarico da parte del condominio? Si precisa che nel caso prospettato si ipotizza che i due condomini ex clienti votino in assemblea a favore del conferimento dell'incarico di cui sopra”.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

Osserva

Uno dei principi cardine dell'insieme delle norme relative ai doveri inerenti all'esercizio della professione forense è senz'altro quello rappresentato dall'Art. 24 del Codice Deontologico Forense, il quale impone all'Avvocato di astenersi dal prestare il proprio patrocinio, assistenza e rappresentanza professionali qualora sussista in concreto o possa sussistere anche solo potenzialmente una condizione di conflitto d'interesse nell'espletamento del proprio mandato. Specularmente la “Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo” (adottata nella Sessione plenaria dal CCBE del 25 novembre 2006), gli fa eco, ribadendo il forte ed essenziale concetto della conflittualità anche solo potenziale: (Principio (c)) “*Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l'Avvocato deve evitare i conflitti d'interesse. Pertanto, un Avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l'Avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre, l'Avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto d'interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'Avvocato dovrà abbandonarlo*”. Perché si verifichi l'illecito, pertanto sono condizioni sufficienti oltre che l'opera del professionista possa essere condizionata (sia pur solo potenzialmente) da rapporti di interesse con la controparte (recente: Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertolini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021), anche, come recita l'Art. 24 al comma 3 che: a) il mandato non determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente (qui da valutarsi è la dicotomia condomini-condominio), (b) la conoscenza degli affari di una parte non favorisca ingiustamente un'altra parte assistita o cliente (condominio prima controparte poi parte assistita che agisce contro il precedente amministratore e finalizzazione di una transazione che ha concluso il procedimento intercorso), (c) e infine che l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'Avvocato nello svolgimento del nuovo incarico (Avvocato prima difensore di due singoli condomini contro il condominio poi del condominio medesimo contro il suo rappresentante pro tempore e possibile connessione con materia trattata nel precedente mandato, id est chiamata in causa dell'amministratore personalmente).

Pur vero che non possa trovarsi direttamente applicazione dell'Art 68 che prevede la possibilità di agire contro un ex cliente soggiacendo a determinati vincoli e principi determinati, poiché il quesito ci presenta una situazione opposta, ossia il patrocinio di un' ex controparte (il Condominio), non possono essere ignorati i comma 2 e comma 3, che prevedono rispettivamente che l'oggetto del nuovo incarico debba essere estraneo a quello espletato in precedenza e che “in ogni caso”, è fatto divieto all'Avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

L'assunzione della difesa di una ex controparte, pertanto, pone lo stesso riflessioni di rilevanza deontologica, che oltre a dover mirare a perimetrare l'oggetto del mandato professionale a questioni che non abbiano rapporto né siano connesse con quella in precedenza trattate, fa precipuamente



volgere l'attenzione ermeneutica direttamente al precedente cliente, e agli interessi concretamente e potenzialmente sottesi a quelli corrispondenti alla nuova parte assistita, qualificando il comportamento del Legale nei termini di non contrasto con il dovere di fedeltà di cui all'articolo 10 del codice deontologico.

La giurisprudenza ha invero sottolineato che “il metro sul quale va accertata e valutata l'infedeltà, è il dovere professionale, non l'incarico del cliente. Il dovere professionale viene determinato oggettivamente alla stregua della Legge e dell'etica professionale” (vedere Cass. Pen. 20.02.2012, n.6703/Giur. It. 2012, 2636). Da ciò discende che il consenso al nuovo patrocinio della parte precedentemente assistita non è sufficiente a sanare un'eventuale infedeltà del Legale, anche penalmente rilevante.

Per quanto riguarda la specifica materia condominiale, c'è altresì da osservare che la riforma del condominio (L.220/12), non ha riconosciuto la perfetta personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale del soggetto giuridico Condominio. In quest'ottica, in relazione all'Art 24 Codice Deontologico Forense, il quale si ribadisce impone all'Avvocato di evitare il mandato quando vi sia anche un potenziale conflitto d'interessi tra i diversi assistiti, va valutato che l'interesse privato dei singoli condomini patrocinati in precedenza e quelli del Condominio che è secondo la maggioritaria definizione giurisprudenziale definito come “Ente di gestione” (Cass. civ. 4245/09), e “centro di imputazione di rapporti giuridici non riferibili uti singuli ai condomini ma al gruppo” (SSUU 9148/08), non siano confliggenti in relazione alla pregressa assistenza, circostanza che invero potrebbe influire sull'utilizzo di notizie riservate acquisite in precedenza, per il quale sussiste “in ogni caso” già il divieto previsto per il patrocinio contro un ex cliente ex art 68 comma 3 CD, e qui estendibile, indipendentemente dal fatto che possa derivarne un danno o un pregiudizio concreto in virtù della nuova controversia e come ribadito specificamente dalla “Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo”.

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

- Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha formulato richiesta di parere in ordine alla possibilità per un Avvocato iscritto all'albo di svolgere attività di insegnamento con riferimento all'applicabilità dell'art. 19 della legge n. 247/2012 (che limita detta possibilità alle sole materie giuridiche ed economiche) anche nei confronti degli Avvocati iscritti all'albo precedentemente all'entrata in vigore della vigente Legge Professionale. A tal fine cita la sentenza Cass. Sezioni Unite, 28.10.2015 n. 21949, secondo cui per gli Avvocati iscritti all'albo prima del 2 febbraio 2013 (entrata in vigore della l. 247/2012) dovrebbe ritenersi applicabile quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933, con la possibilità per l'Avvocato/docente di continuare ad esercitare la professione di Avvocato pur non insegnando discipline giuridiche.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

Osserva

Il Codice Deontologico Forense all'art. 6 rubricato “Dovere di evitare incompatibilità” impone all'Avvocato di evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo nonché di non svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della Professione forense.



La disciplina delle incompatibilità è dettata dall'art. 18 Legge 247/2012, mentre il successivo art. 19 disciplina espressamente le eccezioni in deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, stabilendo, tra l'altro che l'esercizio della Professione di Avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 28 ottobre 2015, n. 21949, citata dall'istante, hanno chiarito che nel nuovo ordinamento professionale forense (delineato dalla Legge del 2012) sussiste incompatibilità tra l'esercizio della professione di Avvocato e l'attività di insegnante, sia pure a tempo parziale, in scuola primaria, e la nuova legge, più restrittiva sul punto, si applica anche alle domande di iscrizione avanzate anteriormente, tuttavia ancora in corso al momento di entrata in vigore dello ius superveniens, ove il termine per la relativa deliberazione da parte del Consiglio dell'ordine non era ancora scaduto.

La possibilità di continuare a svolgere attività di insegnamento in materie che non siano tra quelle previste dall'art. 19 Legge Professionale è invero prevista dall'art. 65 della stessa legge rubricato "Disposizioni transitorie" che, al terzo comma, dispone "*L'articolo 19 non si applica agli Avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni*".

L'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense con Nota del 22 gennaio 2013, ha precisato che dalla disciplina di cui all'art.19 Legge Professionale sono esclusi gli Avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della legge (art. 65 co. 3), e che con l'espressione "docenti" di cui al secondo comma si intendono i professori ordinari e associati di ruolo.

La norma previgente (art. 3, comma 4, RD 1578/1933) era formulata in modo molto meno preciso di quella attuale, tanto da aver consentito alla Corte di cassazione di ritenere compatibile con la professione anche l'insegnamento nella scuola elementare (Cass, SS.UU. 22623/2010), che ovviamente non ha ad oggetto materie giuridiche.

Il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 51 del 23 ottobre 2020 si è espresso nel senso che per gli Avvocati/docenti iscritti precedentemente all'entrata in vigore della vigente legge professionale, anche sulla base del principio della tutela dei diritti quesiti, dovrebbe valere la clausola di salvaguardia anzidetta, con conseguente impossibilità di cancellarli dall'albo, valendo il nuovo più severo regime solo per le iscrizioni successive alla riforma forense.

Atteso quanto sopra, il Consiglio

Ritiene

che l'istante possa trovare esaustiva risposta nella normativa e nella giurisprudenza sopra richiamate.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis), premettendo di avere assistito nell'anno 2020 il signor X nel giudizio di separazione consensuale dalla moglie, assistito da altro legale, deduceva, che in occasione delle trattative per addivenire ad un accordo, avvenivano alcuni incontri congiunti tra le parti ed i rispettivi legali.

L'Avvocato (omissis) esponeva altresì che, successivamente, entrambi i coniugi si erano a lei rivolti per sottoscrivere un divorzio congiunto alle medesime condizioni della separazione, incluso l'assegno di mantenimento previsto per la figlia minore, nata dalla relazione coniugale, nel 2011.

L'istante chiedeva se fosse possibile accettare l'incarico conferitole da entrambi i coniugi, precisando che l'altra collega, interpellata in merito alla questione, nulla aveva obiettato

Il Consiglio



udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

ritiene

In via preliminare, si precisa che i pareri in materia deontologica richiesti dagli iscritti al Consiglio dell'Ordine, sono da questo rilasciati in termini generali, non potendo assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa, né tanto meno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di disciplina, né rilevare quale esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo. Nel merito della questione, viene in rilievo l'art. art. 68 "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita" del Codice Deontologico Forense (c.d.f.)

Stabilisce l'art 68 del Codice Deontologico Forense che:

- “1. L'Avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L'Avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all'Avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4. L'Avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
5. L'Avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.”

La norma in questione vuole evitare che l'Avvocato assuma incarichi contro l'ex cliente, a meno che non sia trascorso un biennio dalla cessazione dell'incarico professionale.

Il divieto di assistere un coniuge contro l'altro dopo averli assistiti entrambi è, infatti, principio più volte richiamato dal Consiglio Nazionale Forense: *“L'art. 51, comma 1, Codice Deontologico Forense (ora, art. 68 ncd) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza, essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio”.* (cfr. C.N.F. sentenza n. 19 del 20 febbraio 2016).

Nel caso in esame, non sembrano però sussistere i presupposti del divieto del comma 4 dell'art 68 Codice Deontologico Forense, poiché trattasi di ipotesi opposta da quella prevista dalla norma.

Pertanto, non è sussumibile nella fattispecie astratta poiché non vi è alcuna possibilità di conflitto di interessi, né quella di utilizzare conoscenze ottenute in ragione del proprio precedente incarico.

Nel caso in esame, sono gli stessi coniugi a rivolgersi al medesimo Avvocato al fine di farsi assistere nella procedura di scioglimento consensuale del matrimonio.



Ciò presuppone che tra loro ci sia la volontà di un accordo senza conflitto alcuno e si presuppone il consenso del precedente assistito.

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha esposto di aver scambiato con un Collega corrispondenza, dalla stessa istante qualificata come riservata, con cui, tra l'altro, inviava dei verbali assembleari, e di aver ricevuto da altra Collega la richiesta di copia della corrispondenza riservata di cui sopra, in quanto contenente i verbali assembleari e utile, in altro giudizio, a dimostrare la tardività delle impugnative dei verbali assembleari suddetti.

L'Avvocato (omissis) chiede, pertanto, se sia possibile fornire alla Collega copia di tale corrispondenza o, in caso negativo, se possa dichiarare formalmente di aver inviato unitamente alla corrispondenza riservata copia dei verbali di cui sopra o, ancora, se possa rendere testimonianza in ordine alla data in cui ha trasmesso tali verbali.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

Osserva

Premesso che questo Consiglio non può rendere pareri preventivi in ordine a questioni di carattere deontologico o autorizzare i propri iscritti in ordine ai comportamenti da adottare nello svolgimento dell'attività professionale, si ritiene opportuno richiamare l'art. 48 del Codice Deontologico Forense rubricato "Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega", che prevede al primo comma che l'Avvocato non possa produrre in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualora sia qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e le relative risposte.

Il secondo comma dell'art 48 prevede solo due deroghe al divieto contenuto nel primo comma. L'Avvocato può infatti produrre la corrispondenza intercorsa con i colleghi qualora la stessa

- a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo
- b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

In ogni caso la fattispecie rappresentata appare chiaramente al di fuori delle previsioni del medesimo art. 48 comma 2, lett. a) e b).

Il precetto in questione è posto a tutela del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente e prevale finanche sul dovere di difesa.

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza 10.04.2013, n. 58, ha affermato che '... l'art 28 vieta di produrre in giudizio corrispondenza qualificata come riservata o comunque contenente proposte transattive scambiate tra colleghi; rimane, quindi, esclusa qualsiasi valutazione da parte del destinatario del divieto circa una prevalenza dei doveri di verità o di difesa sul principio di affidabilità lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.'

Inoltre, si segnala come la prevalenza nel bilanciamento di interessi fra la volontà di procurare al cliente il pieno esercizio del diritto di difesa da un lato e dall'altro, la necessità di assicurare affidabilità e lealtà nei rapporti di colleganza è risolta a favore di quest'ultima anche da un'altra pronuncia del CNF (cfr. sentenza 29.11.2012, n. 161). In particolare, nel suddetto provvedimento il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che '... la produzione in giudizio di una lettera contenente una proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica



di cui all'art 28, precetto che non soffre eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell'interesse del proprio cliente.'

Il principio deve essere esteso non solo riguardo alla corrispondenza definita riservata, anche per la corrispondenza relativa a proposte transattive ed alle conseguenti risposte, il divieto di produzione in giudizio, sancito dall'art 48 (e prima dall'art 28 del c.d. previgente), debba valere anche in assenza di situazioni di danno potenziale per la controparte della trattativa poi non andata a buon fine; detto divieto sussiste a prescindere dalla tipologia del giudizio nel quale si intende produrre detta documentazione e dall'oggetto di esso".

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, inoltre, "l'art. 48 nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza" (per tutte, CNF 27 settembre 2018, n. 110).

Peraltro, è indifferente che si tratti di corrispondenza inviata o ricevuta, poiché, "mutatis mutandis, il precetto contenuto nell'art. 28 [ora art. 48 c.d.f.] non distingue tra corrispondenza inviata o ricevuta essendo il divieto di produzione generale e non colpito da alcuna eccezione" (vedi C.N.F., sent. n. 194/2017).

La corrispondenza che non rispetti tutti i requisiti di un accordo transattivo, da qualunque dei legali di parte essa provenga, non può essere prodotta in giudizio.

Nulla vieta invece l'eventuale testimonianza del legale in processo diverso da quello nel quale costui ha assunto il ruolo di difensore, non potendosi certamente vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure Avvocato, di rendere testimonianza.

In relazione alle considerazioni di cui sopra si riporta la Sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense (08/10/2013, n.172): "il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale. I principi, cui il divieto è preposto, devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale. Il divieto, inoltre, non può che operare nel medesimo processo che vede l'Avvocato svolgere l'ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi. In altre parole, l'Avvocato non può trovarsi contemporaneamente a rivestire i due ruoli nel medesimo processo. Nulla invece la norma dice, e può dire, in relazione alla eventuale testimonianza da rendersi in procedimento diverso da quello nel quale si è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure Avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo di segretezza per sottrarsi."

Dello stesso tenore, con specifico riferimento alla normativa processuale, è l'ordinanza della Corte Costituzionale (21 dicembre 2001 n. 433) che ha rilevato come "il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice ma trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone."



Sul punto si espressa pure la Corte di Cassazione (Cass. Ord. 6 dicembre 2017, n. 29301, che richiama Cass. n.16151 del 2010 e Cass. penale 28.03/2017 n.22954) secondo cui è legittima la testimonianza del difensore in giudizio ma solo dopo la rinuncia al mandato: *”non sussiste l’incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell’ambito del medesimo giudizio se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone mentre non vi è base normativa per sostenere che un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, non possa assumere la veste di difensore successivamente alla testimonianza”*. L’Ordinanza precisa, inoltre, che anche in sede civile *“il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l’ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche”*.

Atteso quanto sopra, il Consiglio

Ritiene

che l’istante possa trovare esaustiva risposta nella normativa e nella giurisprudenza sopra richiamate. Delibera immediatamente esecutiva con pubblicazione dell’estratto sul sito istituzionale e la diffusione tramite newsletter e social a cura del Dipartimento competente.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avvocato (omissis), premettendo di avere assistito un cliente/marito in una negoziazione assistita in materia di separazione personale, chiedeva se si potesse procedere con il divorzio congiunto in Tribunale nell’interesse di entrambi i coniugi.

L’istante chiedeva se l’assunzione del nuovo incarico potesse comportare la violazione di regole deontologiche nei confronti del cliente e/o collega che aveva precedentemente assistito la moglie.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

ritiene

In via preliminare, si precisa che i pareri in materia deontologica richiesti dagli iscritti al Consiglio dell’Ordine, sono da questo rilasciati in termini generali, non potendo assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa, né tanto meno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di disciplina, né rilevare quale esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo. Nel merito della questione, viene in rilievo l’art. art. 68 “Assunzione di incarichi contro una parte già assistita” del Codice Deontologico Forense (c.d.f.).

Stabilisce l’art 68 del Codice Deontologico Forense che:

- “1. L’Avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L’Avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all’Avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4. L’Avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
5. L’Avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.



6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.”

La norma in questione vuole evitare che l'Avvocato assuma incarichi contro l'ex cliente, a meno che non sia trascorso un biennio dalla cessazione dell'incarico professionale.

Il divieto di assistere un coniuge contro l'altro dopo averli assistiti entrambi è, infatti, principio più volte richiamato dal Consiglio Nazionale Forense: *“L'art. 51, comma 1, Codice Deontologico Forense (ora, art. 68 ncd) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza, essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio”*. (cfr. C.N.F. sentenza n. 19 del 20 febbraio 2016).

Nel caso in esame, non sembrano però sussistere i presupposti del divieto del comma 4 dell'art 68 Codice Deontologico Forense, poiché trattasi di ipotesi opposta da quella prevista dalla norma.

Pertanto, non è sussumibile nella fattispecie astratta, poiché non vi è alcuna possibilità di conflitto di interessi, né quella di utilizzare conoscenze ottenute in ragione del proprio precedente incarico.

Nella fattispecie esaminata, sono gli stessi coniugi a rivolgersi al medesimo Avvocato al fine di farsi assistere nella procedura di divorzio congiunto; ciò presuppone che tra loro ci sia la volontà di un accordo senza conflitto alcuno e si presuppone il consenso del precedente assistito.

In riferimento allo specifico quesito formulato, si ritiene che al caso sottoposto non si applichi il divieto di cui l'art. 68 del Codice Deontologico Forense, in particolare quello di cui al punto 4), trattandosi di fattispecie non prevista dallo stesso.

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) chiede se sia deontologicamente corretto rappresentare e difendere congiuntamente i propri genitori, istanti in un ricorso congiunto di divorzio, il cui accordo prevede alcuni trasferimenti immobiliari da parte dei genitori verso tutti i figli, incluso colui che esercita la professione di Avvocato e che li rappresenta congiuntamente nella procedura di divorzio.

L'istante precisa che sia i ricorrenti-genitori, che gli altri figli-fratelli, prestano il proprio consenso, non ravvisando alcun conflitto di interessi.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

ritiene

I pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali, non potendo assumere, in eventuali procedimenti disciplinari,



alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di disciplina, né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo.

Inoltre, il parere richiesto, con l'inciso riferito al comportamento da adottare, così come si legge in epigrafe, non consente di potere procedere in conformità, in quanto non è possibile dare pareri preventivi sulla condotta deontologica da tenere, essendo peraltro abbastanza chiaro il dettato normativo a ciò preposto (art. 24 C.D.F.).

Fatte tali premesse si osserva che, nella definizione dei rapporti tra i coniugi, assume particolare importanza la disciplina delle questioni patrimoniali ed in particolare dei trasferimenti immobiliari che un coniuge può decidere di effettuare a favore dell'altro o addirittura dei figli, inserendo il predetto impegno – unitamente alle altre necessarie statuizioni – nell'ambito di un eventuale accordo consensuale in sede di separazione e/o divorzio, posto che, in virtù del principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., è appunto consentito ai coniugi che si separano o divorziano di raggiungere accordi atipici patrimoniali meritevoli di tutela.

L'art. 24 del Codice deontologico Forense stabilisce quanto segue:

“1. L'Avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'Avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'Avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'Avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad Avvocati che siano partecipi di una stessa società di Avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.”

Tali principi sono ribaditi innumerevoli volte sia dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, evidenziando come l'Avvocato debba sempre garantire l'assoluta terzietà, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, nell'espletamento della professione.

Così il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 182 del 17 dicembre 2018 (vedasi. anche sentenza del 12 luglio 2016, n. 186):

“Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente), non solo deve essere chiara la terzietà dell'Avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'Avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico”.



La ratio dell'art. 24 Codice Deontologico Forense è, per il Consiglio Nazionale Forense, quella di *“evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'Avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte”*.

In particolare, la sentenza in questione, nell'individuare la natura giuridica dell'illecito disciplinare in materia di conflitto di interessi, fa riferimento alle categorie del diritto penale, affermando che l'illecito disciplinare *“è un illecito di pericolo, quindi, l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato”* (C.N.F. sentenza del 29 luglio 2016, n. 265).

Nella vicenda in esame, così come prospettata dall'Avvocato (omissis), l'esistenza di stretti rapporti familiari devono indurre il professionista ad assumere un atteggiamento prudente e valutare eventuali ragioni di opportunità nell'assumere incarichi professionali.

Alla luce di quanto sopra, appare irrilevante, ai fini di escludere l'astratta configurabilità di un conflitto di interessi, il consenso dei genitori-ricorrenti e degli altri figli, visto che uno dei punti centrali della questione è proprio il rapporto di parentela.

Sarà, dunque, onere dell'Avvocato valutare autonomamente e preventivamente all'assunzione del mandato, l'esistenza di interessi potenzialmente confliggenti con quelli dei propri assistiti.

Ritiene

Che l'istante, attenendosi ai principi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico se vi potesse essere motivo di conflitto di interessi nell'essere contemporaneamente, nell'ambito dello stesso procedimento, difensore di una cliente e difensore di sé stessa a seguito della chiamata in causa della controparte; a tal fine allegava gli atti di causa per comprendere meglio la situazione.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

Osserva

Che sono irricevibili le richieste di parere che facciano esplicito riferimento a casi concreti; si ricorda, infatti, che il consiglio è deputato a fornire soltanto pareri su fattispecie astratte e non anche autorizzazioni, men che meno preventive, seppur formulate sotto forma di richiesta di parere deontologico.

Ciò chiarito, si osserva che la richiesta di parere ha ad oggetto la tematica del conflitto di interesse disciplinata dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense, la cui lettura fa trasparire, da subito, come l'obbligo dell'Avvocato di astenersi dal prestare attività professionale non sussista unicamente quando questa determini un reale conflitto di interessi ma anche quando possa sussistere il rischio potenziale di determinarlo. Sebbene la disposizione in esame non possa prevedere tutte le ipotesi di conflitto, il suo contenuto deve essere inteso nel suo senso più ampio, imponendo all'Avvocato di valutare, in un'ottica generale, quando la difesa dell'uno possa pregiudicare l'altra e/o possa condizionare il corretto svolgimento del mandato ricevuto.

Il Consiglio Nazionale Forense in più occasioni ha ricordato come la stessa Suprema Corte si sia allineata all'interpretazione più rigorosa espressa dal Consiglio Nazionale, secondo cui le questioni deontologiche sul conflitto di interessi mirano ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'Avvocato e quindi, *“perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con*



altra parte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'Avvocato è un illecito di pericolo e non di danno” (ex multis, CNF, del 29 luglio 2016, n. 265 e Cass.4 novembre 2011, n. 22882); quindi, l'asserita mancanza di danno è irrilevante ai fini disciplinari, perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato; identici principi sono stati ribaditi anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 12902/2021.

La Suprema Corte è giunta finanche a parlare di conflitto di interessi virtuale, ritenendo che possa essere non solo attuale al momento del conferimento dell'incarico ma anche virtuale “*nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente tra le parti*” (sent. nn. 21806/2015 e 8842/2004) i cui interessi sono suscettibili di risultare in contrapposizione anche in via astratta.

Il Consiglio Nazionale Forense (16 luglio 2019 n. 60) ha previsto che ai fini del rispetto dell'art.24 deve essere chiara la “terzietà” dell'Avvocato a tutela della sua imparzialità ed indipendenza e, pertanto, occorre aver riguardo a tutte le peculiarità del caso concreto. Al riguardo il Consiglio Nazionale Forense ha più volte avuto modo di chiarire (da ultimo sentenza n. 121/2021) che, affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'articolo 24, non solo deve essere chiara la terzietà dell'Avvocato ma è, altresì, necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. Pertanto, il conflitto di interessi va riscontrato in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale può implicare, anche solo potenzialmente, il venir meno del rapporto fiduciario (CNF n.142/2010). Infine, si rammenta che in tali situazioni non dovrà mai essere tralasciato il rispetto dei principi di riservatezza e segreto professionale come espressamente sanciti dall'art. 28 del Codice Deontologico Forense; la sussistenza di un conflitto nell'espletamento di un nuovo mandato potrebbe, infatti, determinare la violazione del segreto in merito ad informazioni fornite da altro assistito. L'art. 28 statuisce il dovere dell'Avvocato di mantenere il segreto ed il riserbo in merito alla attività prestata e su tutte le informazioni che siano state fornite dal cliente e dalla parte assistita, o comunque delle quali abbia avuto conoscenza anche da terzi in ragione del mandato.

La ratio delle disposizioni sopra enunciate tende a garantire che il mandato venga assolto in assoluta libertà, autonomia ed indipendenza da ogni vincolo e, contemporaneamente, nell'assicurare che il rapporto fiduciario tra cliente ed Avvocato con il connesso vincolo di segretezza, non venga mai compromesso o messo in dubbio da altri incarichi professionali.

Pertanto, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

Ritiene

che l'istante, nei principi e nei riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) chiede un parere deontologico in merito all'opportunità di assistere un componente della propria famiglia e il suo coniuge in un procedimento di divorzio congiunto e se, nell'espletare il mandato professionale, possa ravvisarsi un conflitto di interessi.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

ritiene

I pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali, non potendo assumere, in eventuali procedimenti disciplinari,



alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di disciplina, né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo.

Inoltre, il parere richiesto, peraltro in maniera molto generica, con l'inciso riferito al comportamento da adottare, così come si legge in epigrafe, non consente di potere procedere in conformità, in quanto non è possibile dare pareri preventivi sulla condotta deontologica da tenere, essendo peraltro abbastanza chiaro il dettato normativo a ciò preposto (art. 24 C.D.F.).

L'art. 24 del Codice deontologico Forense stabilisce quanto segue:

“1. L'Avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'Avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'Avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'Avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad Avvocati che siano partecipi di una stessa società di Avvocati o Associazione Professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.”

Tali principi sono ribaditi innumerevoli volte sia dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, evidenziando come l'Avvocato debba sempre garantire l'assoluta terzietà, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, nell'espletamento della professione.

Così il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 182 del 17 dicembre 2018 (vedasi. anche sentenza del 12 luglio 2016, n. 186):

“Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente), non solo deve essere chiara la terzietà dell'Avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'Avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico”.

La ratio dell'art. 24 Codice Deontologico Forense è, per il Consiglio Nazionale Forense, quella di *“evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'Avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte”.*

In particolare, la sentenza in questione, nell'individuare la natura giuridica dell'illecito disciplinare in materia di conflitto di interessi, fa riferimento alle categorie del diritto penale, affermando che l'illecito disciplinare *“è un illecito di pericolo, quindi, l'asserita mancanza di danno è irrilevante*



perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato” (C.N.F. sentenza del 29 luglio 2016, n. 265).

Nella vicenda in esame, così come prospettata dall'Avvocato (omissis), l'esistenza di stretti rapporti familiari devono indurre il professionista ad assumere un atteggiamento prudente e valutare eventuali ragioni di opportunità nell'assumere incarichi professionali.

Sarà, dunque, onere dell'Avvocato valutare autonomamente e preventivamente all'assunzione del mandato, l'esistenza di interessi potenzialmente confliggenti con quelli dei propri assistiti.

Ritiene

Che l'istante, attenendosi ai principi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha sottoposto a questo Consiglio un quesito in materia deontologica relativamente alla problematica della produzione in giudizio e della consegna al cliente della corrispondenza ricevuta da un Collega.

Nello specifico, l'istante ha chiesto se *“Nel caso in cui il Collega di controparte in una Pec di risposta (non dichiarata riservata) accusi di fatti penalmente rilevanti il proprio assistito e contestualmente lo diffami ledendone l'onore e la reputazione [...] operi o meno il divieto di cui all'art. 48 del Codice Deontologico relativamente alla produzione della suddetta Pec: 2) se tale Pec possa essere trasmessa al proprio cliente; 3) se il proprio cliente possa utilizzare tale Pec per la difesa delle proprie ragioni dinanzi alle competenti Autorità Giudiziarie”*.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

osserva

L'art. 48 Codice Deontologico Forense prevede che *“1. L'Avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte; 2. L'Avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste; 3. L'Avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra Colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al Collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza; 4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare; 5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.”*

Tale norma, già presente nel codice previgente (art. 28), pone in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata come riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell'espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi (in proposito CNF sentt. 140/21 e 181/19).

Questo perché la norma deontologica è dettata alla salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni espressamente previste, prevale persino sul dovere di difesa.

Per giurisprudenza pacifica con il termine “corrispondenza” devono intendersi anche le comunicazioni scambiate tra colleghi con i messaggi telematici (Cass. 19155/19 e 11606/18) in quanto *“il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui*



all'art. 2712 codice civile e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

L'indicazione di riservatezza di una comunicazione può essere espressa con una pluralità di parole (ad es. riservata, personale, non producibile, non utilizzabile, privilegiata) ma, al di là della terminologia utilizzata, ai sensi del dettato dell'art. 48 Codice Deontologico è indubbio che la corrispondenza così qualificata non sia producibile in giudizio e non possa essere riportata in atti processuali o comunque riferita. In egual misura non può essere consegnata al cliente e alla parte assistita neppure dopo che sia venuto meno il mandato professionale.

E' la volontà espressa, dunque, che assicura il rispetto del duplice divieto e ciò non solo a livello disciplinare, ma anche nel sistema processuale, poichè la non producibilità in giudizio deve essere garantita anche dall'autorità giudiziaria, rappresentando l'espressa volontà di una delle parti ed essendo posta a garanzia dei doveri di lealtà e probità ugualmente protetti.

Ritiene

che avuto riguardo ai principi ed ai riferimenti sopra esposti si possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito proposto.

Pratica n. (omissis) – (omissis)

- La S.R.L. (omissis), con mail a firma del signor (omissis), ha chiesto, in nome e per conto dell'Avvocato (omissis), se per formalizzare l'assunzione della medesima Collega, quale lavoratrice subordinata, occorre che la suddetta proceda alla cancellazione dall'Albo oppure sia sufficiente procedere alla sospensione.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

Osserva

Che la richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma deve pervenire esclusivamente da Avvocati iscritti a tale Consiglio dell'Ordine per una loro specifica personale necessità ovvero interesse e non anche da soggetti privati o enti, ovvero in loro nome e/ per loro conto.

La richiesta in esame, invece, è stata avanzata dal signor (omissis), quale “Human Resources assistant” della società (omissis), che oltre a non risultare iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma, ha formulato il quesito in nome e per conto dell'Avv. (omissis).

Conseguentemente la richiesta è irricevibile da questo Consiglio.

Pratiche nn. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede di rispondere al seguente quesito.

L'istante iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma collabora stabilmente con una Collega iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e vorrebbe con la medesima aprire un sito web nel quale indicare le attività svolte da entrambe ed indicare il dominio: (omissis). A tale riguardo chiede: se ci siano specifici problemi di carattere deontologico; se osti la circostanza che le suddette non abbiano costituito una associazione professionale; se debbano comunicare all'Ordine l'apertura del sito web.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

Osserva



Occorre precisare sin da subito che nessuna norma vieta all'Avvocato di creare e gestire un sito web a condizione che non promuova attività commerciale. A tutela dell'affidamento della collettività, gli articoli 10 della legge professionale nonché 9, 17 e 35 del Codice Deontologico Forense dettano il perimetro delle informazioni pubblicitarie consentite all'Avvocato.

Iniziando ad individuare il suddetto perimetro occorre premettere come il quesito in esame ha ad oggetto la pubblicità informativa che rientra nell'ambito dell'attività professionale e, di conseguenza, in quanto espressione di quest'ultima, ha come necessario riferimento l'art 9 del Codice Deontologico Forense rubricato "*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*" secondo cui l'Avvocato deve esercitare tale attività professionale tenendo conto di alcuni doveri tra i quali, con specifico riferimento alla informazione pubblicitaria, rivestono assoluta rilevanza la dignità ed il decoro della Professione.

Inoltre, il citato art.10 della legge professionale rubricato "*Informazioni sull'esercizio della professione*", consente la pubblicità informativa sulla propria attività, nonché in merito alla organizzazione e struttura dello studio e su eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. Viene altresì precisato come tali informazioni debbano essere trasparenti, veritiere, corrette e non debbano operare comparazioni con altri Avvocati, né essere equivoche, ingannevoli, denigratorie e suggestive.

Sempre con l'intento di delimitare il perimetro delle informazioni pubblicitarie consentite, l'art.17 del Codice Deontologico Forense ricalca il contenuto del suddetto art.10, richiamando quelle caratteristiche essenziali e necessarie affinché possa ritenersi lecita l'attività informativa, mentre l'art 35 del Codice Deontologico Forense (rubricato "*Dovere di corretta informazione*") ribadisce che l'Avvocato debba rispettare i doveri di verità, correttezza, segretezza, trasparenza e riservatezza, evitando inoltre di fornire informazioni che contengano riferimenti a titoli, funzioni od incarichi non inerenti l'attività professionale. Tali informazioni non devono neppure avere ad oggetto il nominativo dei propri clienti o assistiti anche laddove i medesimi vi consentano.

Viene altresì confermato al comma 9 dell'art 35 che le modalità delle informazioni debbano rispettare i principi di dignità e decoro della professione, valori che devono coinvolgere non solo la sfera professionale ma anche quella privata dell'Avvocato.

Tutta la disciplina di cui sopra trova la sua *ratio* anche ai fini di evitare che lo strumento pubblicitario diventi il mezzo di elusione del divieto contenuto nell'art. 37 del Codice Deontologico Forense (rubricato "*Divieto di accaparramento della clientela*") che impone il dovere di acquisire rapporti di clientela con modalità conformi a correttezza e decoro.

Il Consiglio Nazionale Forense (sentenza del 15 aprile 2021, n.75) ha evidenziato come "*l'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 del codice deontologico (già art. 17 e 17 bis del codice previgente) debba essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum ma non debba essere mai né comparativa né autocelebrativa*", non consentendo il Codice Deontologico, "*una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità ed il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell'affidamento della collettività.*"

Quanto al quesito concernente la comunicazione ai rispettivi ordini circa l'apertura del sito web, si rileva come con delibera del 22 gennaio 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha soppresso il comma 9 dell'art 35 che prevedeva appunto la comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza "della forma e del contenuto del sito stesso."



Relativamente al dominio, precedentemente l'Avvocato poteva utilizzare, ai fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri ma senza reindirizzamento. Anche il suddetto vincolo non esiste più in quanto anche tale norma era ricompresa nell'ambito del comma 9 abrogato.

Il richiamato comma 9 è stato soppresso inserendo al comma 1: *“L'Avvocato che da informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza, e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura ed ai limiti della obbligazione professionale”*. Ciò con l'obiettivo di rendere sempre applicabili i suddetti doveri in sede di informazioni sulla propria attività professionale, a prescindere dallo strumento di diffusione utilizzato.

Relativamente alla necessità di costituire una associazione professionale propedeutica e necessaria al fine della costituzione di un sito web, si rappresenta come non esistano norme deontologiche che prevedano tale specifica condizione.

Ritiene

Che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nei riferimenti normativi sopra richiamati. Il Consiglio delibera la pubblicazione sui social, eliminando i riferimenti a cura della Segreteria.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico “...– Rivesto anche il ruolo di Amministratore di Condominio e mi è stato proposto di essere nominata quale Consigliere di un CDA che gestisce Condomini, al solo fine di poter ricevere nelle assemblee il mandato quale Amministratore di Condominio per la società suddetta. Ovvero che possa agire con un mandato con rappresentanza quale amministratore di condominio per una srl senza gestire la società medesima...”

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

Osserva

Per rispondere al quesito formulato, si ritiene opportuno richiamare, l'art. 18, della Legge 247/2012 che alla lett. C) indica quali cariche, in ambito societario, siano incompatibili con la professione forense.

Il citato articolo declina una serie di posizioni nell'ambito societario, incompatibili con la professione di Avvocato, ed ove l'incarico di consigliere in un CDA non conferisca poteri gestori, non è tra le incompatibilità elencate nella norma, quindi, l'assunzione della qualifica di mero socio di una società di capitali, con compiti interni o meramente rappresentativi, non è incompatibile.

In ogni caso nell'espletamento di attività, come indicato nel quesito sottoposto a questo Consiglio, a seguito di mandato, sarà bene che l'Avvocato tenga presente, che ogni attività andrà svolta nel pieno rispetto di quanto normato all'art. 6 del Codice Deontologico Forense.

I principi normativi, in materia di incompatibilità, nello specifico dell'assunzione della carica di Consigliere di un CDA, che agisca con un mandato con rappresentanza, come amministratore di condominio, per una Srl, senza che ci sia alcuna gestione della stessa società, devono quindi necessariamente essere inquadrati insieme ad una lettura orientata, sia dell'art. 18, della Legge 247/2012 lett. C) sia del citato art. 6 del Codice Deontologico Forense.

Il professionista Avvocato deve tenere a mente che la ratio della disciplina delle incompatibilità, è quella di garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale.

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento alle norme ed ai principi sopra esposti, possa trovare adeguata risposta.



Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis), seppur omettendone i nominativi, fa riferimento a precise e circostanziate condotte già poste in essere.

Posto che ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possono costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta infondatezza e rilevato che la richiesta formulata dall'Avvocato (omissis) appare avere ad oggetto comportamenti già posti in essere e non fattispecie astratte ma risulta priva di riferimenti identificativi dei soggetti coinvolti

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

ritiene

la richiesta di parere inammissibile; in caso di presentazione di esposto circostanziato si procederà alla trasmissione ex art. 50 legge 247/2012.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis) ha chiesto se incorre nell'illecito disciplinare e nella conseguente sanzione disciplinare l'Avvocato il quale, soccombente quale parte processuale in un giudizio, non adempia al pagamento delle spese di lite cui è stato condannato con sentenza passata in giudicato

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

Osserva

Con riferimento al quesito posto deve essere richiamato il principio generale sancito dall'art. 9 del Codice Deontologico Forense -Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza- secondo cui 1. L'Avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L'Avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Inoltre, devono essere richiamati gli artt. 63 (Rapporti con i terzi): *“1. L'Avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.*

2. L'Avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione 3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento”; nonché l'art 64 (Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi): “1. L'Avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. 2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi. 3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi”.



L'inadempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio della Professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'Avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdf). (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 119 del 22 maggio 2021).

Il comportamento dell'Avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'Avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'Avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021.

Dello stesso tenore Corte di Cassazione - Sezioni Unite n. 19163 del 2017 – la quale ha sostenuto che il dovere deontologico in parola mira a tutelare l'affidamento del terzo nella capacità dell'Avvocato al rispetto dei propri obblighi professionali.

Inoltre, la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento che si riflette non solo sulla reputazione professionale, ma anche sull'immagine della classe forense; quindi, assumono rilevanza deontologica anche gli inadempimenti di obbligazioni verso terzi per atti di natura privata.

L'illecito è di natura permanente (Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 43 del 18 marzo 2021).

Atteso quanto sopra, il Consiglio

Ritiene

che l'istante possa trovare esaustiva risposta nella normativa e nella giurisprudenza sopra richiamate.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avvocato (omissis), ha formulato istanza di parere in ordine alla possibilità di continuare ad assistere un Condominio in una controversia contro un terzo (ditta incaricata all'esecuzione di alcuni lavori condominiali) laddove abbia dapprima assistito il medesimo Condominio in una controversia promossa da un condomino volta ad impugnare la delibera assembleare che aveva ad oggetto, tra l'altro, l'esecuzione delle opere affidate al terzo

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario, astenuti i Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa

premesso che

In generale, l'Avvocato che abbia assistito un Condominio in una controversia relativa all'impugnazione di delibera assembleare promossa da un condomino, può assistere il medesimo Condominio in una causa contro terzi.

Invero (per tutte si richiama la Cass., SSUU, sentenza n. 19663/2014), il Condominio costituisce autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici non riferibili *uti singuli* ai condomini, sicché nella fattispecie non troverebbero applicazione né l'art. 24 (rubricato "Conflitto di interessi") né l'art. 68 (rubricato "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita") del Codice Deontologico



Forense, trattandosi di posizioni sostanziali distinte (sul punto COA Firenze, parere del 31/10/2013, COA Pescara, parere del 26/07/2012, nonché COA Roma, parere gennaio 2017).

Per converso, sarebbe illecito il comportamento dell'Avvocato che assistesse congiuntamente il Condominio ed un singolo condomino in giudizi in cui i rispettivi interessi siano tra loro confliggenti (cfr. CNF, sentenze nn. 394/2016 e 134/2006), all'uopo rammentando che si ravvisa il conflitto di interessi anche allorquando lo stesso sia solo potenziale (C.N.F. sentenza del 29 luglio 2016, n. 265 e C.N.F. sentenza del 17 dicembre 2018 n. 182).

Ritiene che

Alla stregua di quanto sopra delineato, alla misura dell'oggetto delle controversie e degli interessi in essere, l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Delibera immediatamente esecutiva.

Varie ed eventuali

Il Presidente Galletti ed il Consiglio ringraziano l'Avvocato (omissis) per il buon esito del ricorso dallo stesso seguito sull'equo compenso.

Il Consiglio prende atto.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 12) pareri su note di onorari:
(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.